

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 settembre 2011, n. 375.

Legge regionale 41/2003. Strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi ai fini dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle case di riposo per anziani. Modifiche alla deliberazione Giunta regionale 1305/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia;

- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.";
- VISTA** la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio" e successive modifiche;
- VISTA** la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO** il decreto 21 maggio 2001, n. 308 del Ministro per la Solidarietà Sociale: Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
- VISTA** la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali";
- VISTO** l'articolo 8, comma 1, lettera c) della l.r. 41/2003 che individua le case di riposo per anziani quali strutture a prevalente accoglienza alberghiera,

destinate ad accogliere persone anziane, autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, nella quale vengono assicurati, oltre alle prestazioni di tipo alberghiero, interventi culturali e ricreativi nonché servizi specifici a carattere socioassistenziale;

VISTO l'articolo 11 della l.r. 41/2003, che individua i requisiti che le strutture devono possedere al fine del rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 1, della l.r. 41/2003 in base al quale la Giunta regionale stabilisce requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti da citato articolo 11, differenziati per tipologia d'utenza;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 recante: "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. 41/2003";

VISTA la sezione III dell'allegato alla DGR 1305/2004, rubricato "Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani" ed in particolare il paragrafo III.B.3 concernente le case di riposo per anziani;

CONSIDERATO che nel suddetto paragrafo, a differenza dei paragrafi relativi alle case famiglia per anziani ed alle comunità alloggio per anziani, dove è prevista la presenza programmata di una assistente sociale e di un educatore professionale, non si fa riferimento alla presenza delle figure professionali dell'assistente sociale e dell'educatore professionale, previste invece come figure professionali che operano nelle strutture residenziali per anziani, come evidenziato nella parte generale della sezione III dell'allegato, al paragrafo III.A.3.5;

RITENUTO pertanto opportuno modificare il paragrafo III.B.3.5 dell'allegato alla DGR 1305/2004 inserendo, in fine, il seguente periodo:

"E' prevista la presenza programmata di un assistente sociale e di un educatore professionale.";

ATTESO che, in virtù della suddetta modifica, occorre modificare anche la tavola sinottica riguardante la tipologia della casa di riposo, di cui alla sezione III.C dell'allegato alla DGR 1305/2004, come da allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento, di apportare alla sezione III dell'allegato alla DGR 1305/2004 concernente i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture per anziani di cui all'articolo 8 della l.r. 41/2003 le seguenti modifiche:

- a) al paragrafo III.B.3.5, riguardante le case di riposo per anziani è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' prevista la presenza programmata di un assistente sociale e di un educatore professionale";
- b) alla sezione III.C, riguardante le tavole sinottiche dei requisiti delle strutture per anziani, la tavola sinottica riguardante la struttura della casa di riposo è sostituita da quella di cui all'allegato A alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio..

ALLEGATO A

TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE PER ANZIANI

STRUTTURA	ARTICOLAZIONE	ORGANIZZAZIONE
Case di riposo Definizione - Struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera con servizi di carattere socio-assistenziale ed interventi culturali e ricreativi finalizzati all'autonomia personale dell'anziano alla vita collettiva nel rispetto della sua autodeterminazione. Ricettività - Max 80 anziani Carta dei Servizi Sociali - rappresentanza degli ospiti e/o dei loro familiari eletti democraticamente in relazione alla capacità ricettiva della struttura	Spazi di vita collettiva per l'intera struttura - ingresso, portineria - locale per le riunioni di équipe - sala da pranzo (minimo 1 mq a persona per un massimo di 40 persone) - bar - sale polivalenti per gli ospiti - ambulatorio con attrezzature 2 servizi igienici per piano uno dei quali accessibile - eventuali locali attrezzati per parrucchiere, barbiere e podologo-pedicure. - eventuale palestra attrezzata - eventuale locale per il culto Servizi generali per l'intera struttura - cucina con autorizzazione sanitaria e dispensa - eventuale lavanderia o deposito biancheria pulita - deposito biancheria sporca - guardaroba - spazi con spogliatoi e con servizi igienici per gli operatori Spazi residenziali - camere da letto singole (mq. 12) - camere da letto doppie (mq. 18) - servizi igienici Nuclei abitativi di piano - le case di riposo con ricettività maggiore di 40 ospiti sono organizzate in nuclei abitativi di piano max 20 ospiti ognuna con spazi di vita collettiva	Prestazioni - di tipo alberghiero (alloggio, vitto e servizi generali) - aiuto integrato di tipo domestico, sociale ed igienico-sanitario, personale e ambientale - interventi culturali e ricreativi - sostegno alla fruizione dei servizi territoriali - prestazioni sociali e sanitarie assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio. Personale 1 responsabile - di giorno: 1 operatore socio-sanitario ogni 20 anziani autosufficienti; 1 operatore sociosanitario ogni 6 anziani non autosufficienti - nelle ore notturne: 1 operatore socio-sanitario ogni 40 anziani autosufficienti; 1 operatore socio-sanitario ogni 10 anziani non autosufficienti 1 educatore professionale con presenza programmata 1 assistente sociale con presenza programmata - personale addetto ai servizi generali Funzionamento - garantito per l'intero arco dell'anno